REGOLAMENTO (CEE) N. 2059/69 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1969

relativo alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico destinato all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 luglio 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1941/68 della Commissione, del 29 novembre 1968, relativo alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico (3), prevede la vendita da parte degli organismi d'intervento di latte scremato in polvere soltanto ad un prezzo almeno uguale al prezzo pagato per tale latte dal rispettivo organismo d'intervento, aumentato di 2,0 unità di conto per 100 kg ;

considerando che, per quanto riguarda il latte scremato in polvere destinato all'esportazione, tale prezzo di vendita è risultato eccessivo, specialmente perché le industrie della Comunità trasformano, in regime di traffico di perfezionamento, latte scremato in polvere offerto a prezzi più bassi da paesi terzi ;

considerando che, tenuto conto della possibilità di ottenere restituzioni all'esportazione, è opportuno ridurre il prezzo di vendita al livello del prezzo d'acquisto praticato dagli organismi d'intervento ; che è necessario adottare ulteriori misure intese a garantire le esportazioni ; che, a tal fine, è opportuno prevedere un deposito cauzionale di ammontare tale da garantire l'esportazione ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato un parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ferme restando le altre disposizioni concernenti la vendita di latte scremato in polvere, gli organismi d'intervento degli Stati membri vendono, a chiunque vi abbia interesse, latte scremato in polvere, da essi detenuto, giacente in magazzino da almeno tre mesi.

Articolo 2

Gli organismi d'intervento vendono latte scremato in polvere soltanto ad un prezzo eguale al prezzo di acquisto praticato per tale latte scremato in polvere dal competente organismo d'intervento.

Articolo 3

Il latte scremato in polvere, venduto al prezzo stabilito all'articolo 2, è esportato, tal quale o dopo trasformazione, entro 30 giorni dalla consegna da parte dell'organismo d'intervento.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento vende il latte scremato in polvere agli interessati al prezzo stabilito all'articolo 2 soltanto previa costituzione di un deposito cauzionale pari a 2 unità di conto per 100 kg, al più tardi al momento della conclusione del contratto di compravendita.

2. Il deposito cauzionale viene costituito in contanti oppure sotto forma di garanzia prestata da un'impresa avente i requisiti prescritti dallo Stato membro in questione.

3. Fatti salvi casi di forza maggiore, il deposito cauzionale viene svincolato soltanto per la quantità per la quale si fornisce la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine di cui all'articolo 3.

Nel caso di forza maggiore l'organismo d'intervento adotta le misure del caso tenendo conto delle circostanze addotte.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 290 del 30. 11. 1968, pag. 58.